



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Unica Lavoro

Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro di primo grado, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.1.2014 in riferimento al ricorso ex art. 28 L. n. 300/1970 proposto dall'O.S. FILT-CGIL Comprensoriale di Firenze contro BT TRASPORTI S.p.a. per sentir accogliere dal Tribunale adito le seguenti conclusioni: *"1.dichiarare che con quanto in narrativa la convenuta ha posto in essere condotta antisindacale in danno della O.S. ricorrente; 2.per l'effetto ordinare alla convenuta la cessazione della condotta predetta e adottare ogni provvedimento che il Tribunale riterrà idoneo a tutela dell'attività sindacale ed efficace per la rimozione degli effetti della condotta illecita, tra i quali, in particolare: a) ordinare alla convenuta di astenersi dal proseguire ad applicare al personale dell'unità produttiva di Calenzano la disciplina di cui all'accordo 2.8.13; con vittoria di compensi professionali"*, osserva quanto segue:

- deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire dell'O.S. ricorrente sollevata dalla società convenuta;
- le sedi di Firenze in Viale Belfiore n. 37 e di Prato in Piazza Mercatale n. 89, infatti, sono entrambe strutture comprensoriali, di tal che non è possibile definire l'una più periferica dell'altra alla luce della sua maggiore vicinanza fisica all'unità produttiva oggetto del giudizio (sono cioè due articolazioni ugualmente periferiche rispetto alla struttura sindacale nazionale in quanto ambedue comprensoriali), trattandosi, piuttosto, di stabilire nella competenza territoriale di quale delle due articolazioni comprensoriali rientri l'unità produttiva di Calenzano;
- dalla documentazione agli atti del giudizio risulta in modo inequivocabile che, in riferimento all'unità produttiva di Calenzano, le trattative per il rinnovo dell'Accordo Integrativo Aziendale sono correttamente intercorse con la FILT-CGIL Comprensoriale di Firenze, rientrando il Comune di Calenzano nella Provincia di Firenze (e non di Prato), di tal che l'O.S. ricorrente risulta senza dubbio titolare della legittimazione ad agire, a nulla rilevando che il ricorso sia stato, altrettanto correttamente, proposto innanzi al Tribunale di Prato appartenendo il Comune di Calenzano alla circoscrizione di detto Tribunale;
- deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di interesse ad agire della ricorrente;
- a fondamento di detta eccezione la convenuta ha allegato che l'*"accordo del 2 agosto 2013 è identico a quello dell'accordo integrativo aziendale del 2008 che era stato applicato anche al personale viaggiante addetto presso l'unità operativa di Calenzano senza alcuna contestazione e/o opposizione dal parte delle OO.SS. nazionali, regionali e territoriali"*;

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

- la tesi di parte convenuta risulta priva di pregio in quanto, da un lato, avendo l'Accordo Integrativo Aziendale un limite di durata, è del tutto legittimo che nell'ambito delle trattative volte al suo rinnovo una delle parti manifesti la volontà di rinegoziarne il contenuto e di non prestare più il proprio consenso alla pattuizioni fino ad allora accettate, anche per *facta concludentia*; dall'altro, è, in ogni caso, la stessa azienda a smentire l'identità dei due accordi atteso che asserisce in comparsa che la stessa "*non era in condizioni di sopportare gli elevati costi che comportavano l'accordo [del 2008, n.d.r.] già in prorogatio da ormai un anno*";
- inoltre, deve rilevarsi che l'O.S. ricorrente lamenta, alla luce delle previsioni del C.C.N.L. di categoria in materia di contrattazione collettiva di secondo livello, la violazione delle sue competenze negoziali mediante l'applicazione da parte della convenuta anche all'unità produttiva di Calenzano, pur in assenza della sottoscrizione della FILT-CGIL TOSCANA, dell'Accordo Integrativo Aziendale del 2.8.13 siglato dall'azienda con FILT-LAZIO e con un rappresentante RSA dell'unità operativa di Pomezia, e perciò valevole solo per il territorio del Lazio;
- di conseguenza, è del tutto irrilevante rispetto alla *causa petendi* il fatto, quand'anche provato, che l'"*accordo del 2 agosto 2013 è identico a quello dell'accordo integrativo aziendale del 2008 che era stato applicato anche al personale viaggiante addetto presso l'unità operativa di Calenzano senza alcuna contestazione e/o opposizione dal parte delle OO.SS. nazionali, regionali e territoriali*";
- a nulla rileva poi il lasso di tempo intercorso fra la lettera del 25.9.13 in cui l'O.S. dichiarava che alla stessa "*non resta che agire in via giudiziale*" e la data di proposizione del ricorso (24.12.13);
- atteso, infatti, che è pacifico fra le parti che l'azienda abbia nel frattempo continuato ad applicare a tutti i lavoratori dell'unità produttiva di Calenzano il suddetto Accordo del 2.8.13, e considerato che il mero ritardo della proposizione del ricorso non ne determina di per sé l'inammissibilità perdurando la condotta o permanendo gli effetti lesivi della stessa, nel caso di specie, non vi è dubbio che, al momento dell'esercizio dell'azione, sussistesse l'attualità della condotta aziendale ritenuta dall'O.S. ricorrente lesiva delle proprie prerogative;
- nel merito, deve ritenersi che la condotta antisindacale sussista nei limiti di seguito precisati e che nei termini parimenti di seguito precisati debba essere ordinata la rimozione di relativi effetti;
- come, infatti, emerge in modo assolutamente univoco dall'art. 11 co. 9 lett. b) (doc. 20 fasc. convenuta) del C.C.N.L. Logistica, Trasporto Merci, Spedizioni, le parti collettive hanno espressamente riservato agli accordi collettivi (di II livello), nella forma degli accordi aziendali o degli accordi collettivi territoriali, la definizione, anche forfettaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario in alternativa alla retribuzione secondo il criterio dell'attività effettivamente prestata di cui alla lettera a) dello stesso comma;
- pertanto, a giudizio del Tribunale, la condotta tenuta dall'odierna convenuta si palesa antisindacale, ossia lesiva delle competenze negoziali dell'O.S. ricorrente così come alla stessa spettanti per disposizione inderogabile della contrattazione collettiva nazionale di categoria, sia, nella parte in cui ha unilateralmente applicato il suddetto Accordo del 2.8.13 ai due lavoratori dello stabilimento di



Calenzano, G. Drago e C. Isoldi, che non l'hanno sottoscritto, sia, nella parte in cui ha raccolto le sottoscrizioni individuali di 8 lavoratori su 10 dell'unità operativa di Calenzano applicando poi l'Accordo del 2.8.13, come si è detto, alla totalità degli addetti;

- a giudizio del Tribunale, infatti, in mancanza del raggiungimento di un Accordo Integrativo Aziendale o Collettivo Territoriale con FILT-CGIL TOSCANA per la dipendenza di Calenzano, o, comunque, in difetto dell'adesione delle predette OO.SS. all'Accordo siglato dall'azienda con FILT-LAZIO e un rappresentante della RSA della dipendenza di Pomezia, la convenuta, nell'unità operativa di Calenzano, avrebbe dovuto retribuire lo straordinario secondo le previsioni della summenzionata lettera a), essendo, lo si ripete, espressamente riservata alla contrattazione collettiva di secondo livello, aziendale o territoriale (i.e. regionale), la definizione, anche forfettaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per il lavoro straordinario in alternativa alla retribuzione secondo il criterio dell'attività effettivamente prestata di cui alla lettera a) dello stesso comma;
- di conseguenza, non solo, è antisindacale l'applicazione unilaterale del suddetto Accordo ai due lavoratori summenzionati, ma lo è anche la sottoposizione dell'Accordo ai singoli dipendenti addetti allo stabilimento di Calenzano ai fini della loro sottoscrizione;
- in tal modo, infatti, l'azienda ha bypassato il mancato raggiungimento di un accordo collettivo di secondo livello con l'O.S. territorialmente competente, regolando una materia che la contrattazione collettiva nazionale espressamente demanda alla contrattazione collettiva di secondo livello, attraverso plurime pattuizioni individuali (contratto plurilaterale), che evidentemente hanno natura ed efficacia diverse dall'accordo collettivo, il quale, infatti, alla stregua del citato C.C.N.L., può essere legittimamente stipulato da imprese e loro associazioni da una parte; RSU, RSA, delegato d'impresa, rappresentanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e firmatarie dall'altra;
- del resto, la stessa convenuta parla di accettazione "*in via autonoma e personale*" da parte degli 8 lavoratori dell'unità operativa che ci riguarda;
- ciò posto, ritiene, però, il Tribunale di poter rimuovere gli effetti della condotta antisindacale in questa sede accertata solo rispetto ai lavoratori G. Drago e G. Isoldi, inibendo alla convenuta di continuare ad applicare loro l'Accordo Integrativo Aziendale del 2.8.13;
- viceversa, si ritiene di non poter adottare analogo provvedimento riguardo ai restanti otto lavoratori, attesa la loro accettazione, a titolo autonomo e personale, del contenuto del suddetto Accordo;
- l'ordine generalizzato di non applicare l'Accordo *de quo* all'intera unità operativa di Calenzano andrebbe, infatti, ad incidere, paralizzandola, sull'efficacia di pattuizioni individuali, come tali integrative dei rispettivi contratti di lavoro subordinato, stipulate fra l'azienda convenuta e otto lavoratori estranei al presente giudizio, i quali, a prescindere dalla validità o meno delle predette pattuizioni rispetto alle previsioni del C.C.N.L. che è questione estranea al presente procedimento, hanno scelto di accettarle e di sottoscriverle in qualità di singoli lavoratori dipendenti, considerato, altresì, che la condotta del lavoratore non può per definizione essere antisindacale *ex art. 28 Statuto dei Lavoratori* (si veda l'art. 28: "*Se il datore di lavoro adotta [...]*");



- le spese di lite di pertinenza della parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico della parte convenuta soccombente;

**P.Q.M.**

ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione disattesa e reietta o assorbita,

- accerta e dichiara che la convenuta ha posto in essere in danno della O.S. ricorrente la condotta antisindacale specificata in parte narrativa;

- ordina alla convenuta di astenersi dal proseguire nell'applicazione della disciplina di cui all'Accordo Integrativo Aziendale del 2.8.13 ai dipendenti G. Drago e C. Isoldi addetti all'unità produttiva di Calenzano;

- condanna parte convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 140/12, liquida complessivamente in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Si comunichi.

Prato, 23.1.2014

Il Funzionario Giudiziario  
ROSALIA ITRI

Il Giudice del Lavoro  
Carlotta Consani

Il Giudice del Lavoro  
CARLOTTA CONSANI

TRIBUNALE DI PRATO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Prato, ....28/1/2014  
Il Funzionario Giudiziario  
ROSALIA ITRI